

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' DI NOCERA INFERIORE

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14

Seduta Pubblica Sessione Ordinaria

1^ Convocazione

OGGETTO: "REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE E ASSIMILATE IN CORPI IDRICI SUPERFICIALI NEL SUOLO.-

L'anno duemilaDICIANNOVE il giorno 30 del mese di **MAGGIO** alle ore 16,00, nella sala delle adunanze consiliari, previo avviso scritto, notificato in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza dell'Avv. Fausto De Nicola con l'intervento dei seguenti Consiglieri:

Presenti			Presenti		
TORQUATO	Manlio – SINDACO	SI	13) SALOMONE	Raffaele	SI
01) ALFANO	Antonio	NO	14) CAPALDO	Ilario	SI
02) FERRIGNO	Carlo	SI	15) DE MAIO	Paolo	SI
03) FERRARA	Annarita	SI	16) PEPE	Luigi	NO
04) DELLA PORTA	Anna	SI	17) GIORDANO	Giancarlo	NO
05) DE NICOLA	Fausto	SI	18) STILE	Vincenzo	SI
06) CITARELLA	Manuela	SI	19) D'ACUNZI	Pasquale	SI
07) ROSATI	Aniello	SI	20) DELLA PORTA	Giuseppe	NO
08) D'ALESSIO	Saverio	SI	21) BORZI	Elio	NO
09) DELLA MURA	Gennaro	SI	22) LANZETTA	Tonia	NO
10) PASSERO	Luciano	SI	23) SCHIAVO	Alfonso	NO
11) IANNOTTI	Umberto	SI	24) SPINELLI	Vincenzo	SI
12) GUERRITORE	Renato	SI			

Partecipa il Segretario Generale del Comune dott.ssa Valeria RUBINO. Il Presidente, invita il Consiglio a deliberare in merito all'argomento in oggetto.

In continuazione di seduta il Presidente del Consiglio Comunale invita l'assessore Piccolo a relazionare in merito al III punto all'ordine del giorno: "Regolamento Comunale per il rilascio delle autorizzazioni alla scarico di acque reflue ad esse assimilate in corpi idrici superficiali o nel suolo".

I presenti sono 18 (Sindaco, Ferrigno, Ferrara, Della Porta Anna, De Nicola, Citarella, Rosati, D'Alessio, Della Mura, Passero, Iannotti, Guerritore, Salomone, Capaldo, De Maio, Stile, D'Acunzi e Spinelli).

Preliminarmente il consigliere Spinelli chiede di rinviare l'argomento ad una nuova riunione di commissione per un maggiore approfondimento in quanto nella seduta del 27 maggio egli non è potuto essere presente per presenziare alla seduta di commissione Bilancio che si teneva ad una sola ora di distanza dalla prima.

Il Presidente ritiene di avviare prima la relazione e la discussione sull'argomento ed eventualmente discutere del rinvio proposto.

L'assessore relaziona che il Regolamento in discussione è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 364 del 27 novembre 2018.

In data 27 maggio 2019 è stato discusso nella competente commissione consiliare, durante la quale, su proposta del consigliere Stile, sono stati approvati alcuni emendamenti che vengono dettagliatamente esposti dall'assessore, che chiede quindi l'approvazione del Regolamento così come emendato dalla Commissione.

Durante l'esposizione dell'assessore rientrano in aula i consiglieri Alfano, Giordano e Lanzetta.

Al termine della relazione introduttiva il Presidente dichiara aperta la discussione.

Prende la parola il Sindaco e chiarisce che non è opportuno rinviare ancora l'approvazione del Regolamento in discussione in quanto esso è già stato fermo dal novembre scorso, inoltre propone l'approvazione del Regolamento complessivamente così come emendato dalla Commissione.

Constatato che non ci sono ulteriori richieste di intervento il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita il Segretario Generale a procedere all'appello nominale per la votazione in forma palese sulla proposta di delibera al III punto all'ordine del giorno: Regolamento Comunale per il rilascio delle autorizzazioni alla scarico di acque reflue ad esse assimilate in corpi idrici superficiali o nel suolo", così come emendato dalla Commissione consiliare.

La votazione dà il seguente esito:

presenti 21 (Sindaco, Alfano, Ferrigno, Ferrara, Della Porta Anna, De Nicola, Citarella, Rosati, D'Alessio, Della Mura, Passero, Iannotti, Guerritore, Salomone, Capaldo, De Maio, Giordano, Stile, D'Acunzi, Lanzetta e Spinelli).

votanti 21 astenuti 4 (D'Alessio, D'Acunzi, Lanzetta e Spinelli)

favorevoli 17

Il Presidente udito l'esito della votazione dichiara approvata all'unanimità la proposta di delibera al III punto all'ordine del giorno: "Regolamento Comunale per il rilascio delle autorizzazioni alla scarico di acque reflue ad esse assimilate in corpi idrici superficiali o nel suolo", così come emendato dalla Commissione competente e che di seguito si riporta:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione del 27 maggio 2019, dell'Assessore alle Politiche per l'Ambiente e del Territorio, avente per oggetto: **“REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE AD ESSE ASSIMILATE IN CORPI IDRICI SUPERFICIALI O NEL SUOLO”**.

VISTO il Verbale del 27/05/2019 della VI Commissione Consiliare Politiche per l'Ambiente e l'Ecologia;

PRESO ATTO degli emendamenti approvati dalla Commissione e che di seguito si riportano:

1) Sostituire integralmente il TITOLO con il seguente
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE IN AREE NON SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA.

2) L'art. 1 venga sostituito come segue:

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina i procedimenti, i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni ex art.124 comma 7 del d.lgs. n.152/2006, la cui competenza è stata trasferita dalle Provincie ai Comuni in forza della disposizione recata dall'art.1 comma 250 della Legge Regionale della Campania n. 4 del 15 marzo 2011 (B.U.R.C. n.18 del 16/03/2011).

Il presente Regolamento si applica alle seguenti tipologie di scarico:

- Scarico di acque reflue domestiche (art 74 c. 1 lett g) del D. Lgs 152/2006);
- Scarichi di acque reflue assimilati alle acque reflue domestiche (art 101 c. 7 del D.Lgs. 152/2006);
- Scarichi di acque reflue industriali (Art 74 c. 1 lett h) D. Lgs 152/2006);
- Scarichi di acque reflue urbane (art 74 c. 1 lett i) D. Lgs 152/2006).

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, le aree e le località non servite da pubblica fognatura sono quelle ubicate ad una distanza superiore a mt. 200,00.

Si considerano aree e località non servite da pubblica fognatura, anche quelle in cui l'allacciamento alla rete fognaria presenti particolari difficoltà tecniche o costi eccessivi non giustificabili; tale valutazione sarà effettuata dalla competente struttura comunale.

3) Nell'art. 2 il capoverso **Insedimenti residenziali** venga così sostituito:

- **Insedimenti residenziali:** *Gli abitanti equivalenti di una abitazione possono essere desunti assegnando un valore di n. 1 AE ogni 25 mq di superficie utile (come da art 14 del RUEC attualmente vigente);*

4) L'art. 4 venga sostituito come segue:

Art. 4 - Modalità di presentazione dell'istanza

L'istanza per il rilascio di nuova autorizzazione allo scarico deve essere inoltrata al competente Ufficio Comunale, dagli aventi titolo all'uso dello scarico, esclusivamente mediante l'utilizzo della specifica modulistica riportata in allegato al presente Regolamento, compilata in ogni sua parte ed allegando la documentazione tecnica indicata nella modulistica stessa.

La domanda è assoggettata all'imposta di bollo secondo la normativa vigente. Gli uffici provvederanno all'istruttoria dell'istanza secondo quanto previsto dal successivo art. 7. Qualora l'istanza di autorizzazione riguardasse più di una unità immobiliare i cui reflui



confluiscono tutti in un medesimo scarico e vi fossero quindi più soggetti responsabili del medesimo, la domanda deve essere compilata e firmata da tutti i soggetti proprietari indicando il referente principale per i rapporti con l'Amministrazione. I richiedenti sono responsabili a tutti gli effetti civili e penali della veridicità delle affermazioni contenute nella domanda stessa.

La modulistica relativa alla presentazione dell'istanza dovrà comprendere l'autocertificazione asseverata del Tecnico di parte, il quale dovrà attestare che il progetto previsto è conforme a quanto prescritto dalla Deliberazione del Comitato Tecnico Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 4 febbraio 1977.

5) L'art 5 venga sostituito come segue:

Art. 5 - Diritti di Istruttoria e di Segreteria

Le spese occorrenti per l'istruttoria della domanda di autorizzazione, previste nel presente Regolamento, sono a carico del richiedente e saranno determinate con apposita Delibera di Giunta Comunale. La ricevuta attestante l'avvenuto versamento va esibita all'atto della presentazione della domanda, pena l'improcedibilità della richiesta.

Il presente articolo fa comunque salvi i Diritti di Segreteria stabiliti con atti precedenti.

6) L'art 7 venga sostituito come segue:

Art. 7 - Procedura istruttoria

La domanda è presentata dagli aventi titoli d'uso sullo scarico. I richiedenti sono responsabili a tutti gli effetti civili e penali della veridicità delle affermazioni contenute. Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria ed i diritti di istruttoria in vigore al momento di presentazione della stessa. Il Comune di Nocera Inferiore provvede, ai sensi dell'art. 124 comma 7 del D.Lgs 152/06, entro novanta giorni (90 gg) dalla ricezione della domanda, a concedere l'Autorizzazione richiesta. Qualora l'ente risulti inadempiente nei termini sopra indicati, l'Autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni (60 gg), salvo revoca. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, entro il termine massimo di trenta giorni (30 gg), sarà comunicata al richiedente la necessità di presentare integrazioni, nonché la sospensione del procedimento fino alla produzione delle medesime. Nel caso in cui le integrazioni non siano presentate entro un termine massimo di novanta giorni (90 gg) dalla data di ricevimento della comunicazione di sospensione del procedimento, verrà emesso un provvedimento di archiviazione, previa assegnazione di un termine di dieci giorni (10 gg) per le controdeduzioni (con nota redatta ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni).

7) L'art 8 venga sostituito come segue:

Art. 8 - Rilascio dell'autorizzazione

Il rilascio dell'autorizzazione dovrà avvenire entro 90 giorni dalla ricezione della domanda corredata di tutta la documentazione. L'autorizzazione deve almeno contenere:

- a) l'individuazione del titolare dello scarico (persona fisica o persona giuridica);
- b) l'individuazione del corpo recettore;
- c) gli elementi relativi all'individuazione dell'insediamento da cui ha origine lo scarico;
- d) le prescrizioni per la tutela del corpo recettore;
- e) per scarichi contenenti sostanze pericolose, l'eventuale installazione di specifici strumenti per il campionamento in automatico, le relative eventuali modalità di gestione nonché le modalità di conservazione dei risultati, ai sensi dell'art. 131 del Decreto Legislativo n. 152/2006 (e successive modifiche ed integrazioni);
- f) l'obbligo di effettuare, a carico del soggetto autorizzato, prelievi ed analisi (autocontrolli) dei parametri chimico-fisici e batteriologici attinenti, di cui all'Allegato 5, alla parte terza, del sopra citato Decreto Legislativo, redatti a cura di strutture pubbliche (ARPAC) ovvero sia da struttura autorizzata che utilizzi la metodologia di analisi certificate ACCREDIA, con cadenza per lo meno semestrale, e



con l'obbligo di conservare la documentazione per anni 5. La convenzione da parte del soggetto che ha richiesto l'autorizzazione, con la suddetta Struttura pubblica (arpac) ovvero sia da struttura autorizzata che utilizzi la metodologia di analisi certificate ACCREDIA, è propedeutica al rilascio dell'autorizzazione;

- g) il rispetto dei limiti di accettabilità per il tipo di scarico considerato;
- h) la durata dell'autorizzazione.

Pertanto, alla luce di quanto in precedenza esposto l'ufficio competente rilascerà l'autorizzazione allo scarico solo se la documentazione sarà completa di un'autocertificazione asseverata del Tecnico di parte, il quale dovrà attestare che il progetto previsto è conforme a quanto prescritto dalla Deliberazione del Comitato Tecnico Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 4 febbraio 1977). È in facoltà del personale comunale addetto (anche con l'ausilio dei Tecnici del Settore LL.PP.), effettuare specifico sopralluogo teso ad accertare e verificare quanto dichiarato in domanda.

EFFICACIA AUTORIZZAZIONE – L'autorizzazione diventa efficace, solo dopo la presentazione delle analisi relative alla qualità delle acque da immettere in corpo idrico superficiale. Le suddette Analisi dovranno essere fatte da Arpac oppure da struttura autorizzata che utilizzi la metodologia di analisi certificate ACCREDIA.

- 8) All'art. 14 comma 1 ultimo capoverso anziché 4 aprile 2006 deve leggersi **3 aprile 2006**;
- 9) All'art. 22 sostituire **Perizia Giurata** con **Relazione asseverata**.

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000, sottoscritti, firmati e depositati agli atti della cartepetta che qui di seguito si riportano:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

"Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.vo 267/2000 parere **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa". F.to Fontanella;

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

"Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.vo 267/2000 parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile". F.to Bracciale;

Udito l'esito delle votazioni che di seguito si riporta:

presenti 21 votanti 17 astenuti 4 favorevoli 17

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il "REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE AD ESSE ASSIMILATE IN CORPI IDRICI SUPERFICIALI O NEL SUOLO", di cui alla delibera di G.C. 364 del 27/11/2018, così come emendato dalla Commissione consiliare, che allegato alla presente deliberazione e ne forma parte integrante e sostanziale.

Per ciò che riguarda gli interventi integrali relativi al presente punto all'o.d.g. si rinvia al resoconto stenografico della seduta.

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE IN AREE NON SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA.

ALLEGATO ALLA DELIBERA

DI G. C. N° 4 DEL 30/5/18

AFFARI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina i procedimenti, i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni ex art.124 comma 7 del d.lgs. n.152/2006, la cui competenza è stata trasferita dalle Provincie ai Comuni in forza della disposizione recata dall'art.1 comma 250 della Legge Regionale della Campania n. 4 del 15 marzo 2011 (B.U.R.C. n.18 del 16/03/2011).

Il presente Regolamento si applica alle seguenti tipologie di scarico:

- Scarico di acque reflue domestiche (art 74 c. 1 lett g) del D. Lgs 152/2006);
- Scarichi di acque reflue assimilati alle acque reflue domestiche (art 101 c. 7 del D.Lgs. 152/2006);
- Scarichi di acque reflue industriali (Art 74 c. 1 lett h) D. Lgs 152/2006);
- Scarichi di acque reflue urbane (art 74 c. 1 lett i) D. Lgs 152/2006).

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, le aree e le località non servite da pubblica fognatura sono quelle ubicate ad una distanza superiore a mt. 200,00.

Si considerano aree e località non servite da pubblica fognatura, anche quelle in cui l'allacciamento alla rete fognaria presenti particolari difficoltà tecniche o costi eccessivi non giustificabili; tale valutazione sarà effettuata dalla competente struttura comunale.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) **“Abitante equivalente” (AE)** il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno, o una richiesta chimica di ossigeno di 130 grammi al giorno (COD) od un volume di scarico di 200 litri per AE per giorno, facendo riferimento al valore più alto. Per un calcolo del numero degli abitanti equivalenti di un immobile possono essere utilizzati in maniera indicativa i valori di seguito riportati:

Tipo di utenza	Abitanti Equivalenti
Abitazioni	1 a.e. ogni persona
Alberghi, agiturismi, villeggi turistici	1 a.e. ogni persona + 1 a.e. ogni 3 addetti
Campings	1 a.e. ogni 2 persone + 1 a.e. ogni 3 addetti
Restoranti	1 a.e. ogni 3 coperti + 1 a.e. ogni 3 addetti
Bar	1 a.e. ogni 10 clienti + 1 a.e. ogni 3 addetti
Cinema, teatro, sale convegni	1 a.e. ogni 10 posti + 1 a.e. ogni 3 addetti
Scuole	1 a.e. ogni 6 alunni
Utenti negozi attività commerciali	1 a.e. ogni 3 impiegati
Fabbriche, laboratori	1 a.e. ogni 3 lavoratori

Inoltre per il calcolo del consumo di acqua per gli scarichi si può fare riferimento alle quantità sottoindicate:

- **- Insediamenti residenziali:** Gli abitanti equivalenti di una abitazione possono essere

desunti assegnando un valore di n. 1 AE ogni 25 mq di superficie utile (come da art 14 del RUEC attualmente vigente);

- - **Attività di ristorazione:** ogni coperto produce uno scarico indicativo di 25 lt./giorno ed ogni dipendente dà luogo ad uno scarico indicativo di refluo di 60 lt./giorno;

Attività industriali -artigianali ed impianti sportivi sia privati che pubblici: Ogni dipendente, sia esso operaio od impiegato dell'attività così come ogni utilizzatore dell'impianto sportivo dà luogo ad uno scarico indicativo di refluo pari a 60 lt./giorno;

- - **Attività Direzionali e Commerciali:** ogni dipendente dell'attività dà luogo ad uno scarico indicativo di refluo pari a 50 lt./giorno ;
- - **Bar e locali commerciali o artigianali laddove è previsto la presenza di un W.C. per il pubblico:** Ogni avventore del locale dà luogo ad uno scarico indicativo di refluo pari a 10 lt./giorno mentre il personale dipendente e/o il gestore del locale danno luogo ad uno scarico indicativo di refluo pari a 60 lt./giorno;

1.) Si intendono per **acque grigie** le acque reflue saponose provenienti dai locali ad uso di ripostiglio e vano ad uso di lavanderia;
2.) Si intendono per **acque nere** le acque reflue provenienti dai vani ad uso di servizio igienico del fabbricato;
3.) Si intendono per **acque reflue domestiche** le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
4.) Si intendono per **acque reflue industriali:** qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
5.) Si intendono **trattamenti appropriati**, il trattamento delle acque reflue domestiche e di quelle assimilate, mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità, ovvero sia conforme alle disposizioni ed ai sistemi individuati dal presente Regolamento;
6.) Si intendono **trattamenti primari:** il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il (BOD5) delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20 per cento ed i solidi sospesi totali almeno del 50 per cento;
7.) Si intendono **trattamenti secondari:** il trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o mediante altro processo in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. n.152/2006 e s.m.i.;
8.) Si intendono per **acque reflue urbane:** acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;

Per ulteriori termini di riferimento si rimanda alle definizioni contenute nel d.lgs. n.152/2006 e s.m.i.;

Art. 3 – Competenza;

Il Dirigente del Settore Territorio e Ambiente del Comune di Nocera Inferiore provvede, con proprio atto, al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 1 del presente Regolamento, alle sospensioni e revoche delle stesse e alle eventuali diffide laddove ne ricorrano le condizioni, previa istruttoria degli uffici competenti.

Art. 4 - Modalità di presentazione dell'istanza

L'istanza per il rilascio di nuova autorizzazione allo scarico deve essere inoltrata al competente Ufficio Comunale, dagli aventi titolo all'uso dello scarico, esclusivamente mediante l'utilizzo della specifica modulistica riportata in allegato al presente Regolamento, compilata in ogni sua parte ed allegando la documentazione tecnica indicata nella modulistica stessa.

La domanda è assoggettata all'imposta di bollo secondo la normativa vigente. Gli uffici provvederanno all'istruttoria dell'istanza secondo quanto previsto dal successivo art. 7. Qualora l'istanza di autorizzazione riguardasse più di una unità immobiliare i cui reflui confluiscono tutti in un medesimo scarico e vi fossero quindi più soggetti responsabili del medesimo, la domanda deve essere compilata e firmata da tutti i soggetti proprietari indicando il referente principale per i rapporti con l'Amministrazione. I richiedenti sono responsabili a tutti gli effetti civili e penali della veridicità delle affermazioni contenute nella domanda stessa.

La modulistica relativa alla presentazione dell'istanza dovrà comprendere l'autocertificazione asseverata del Tecnico di parte, il quale dovrà attestare che il progetto previsto è conforme a quanto prescritto dalla Deliberazione del Comitato Tecnico Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 4 febbraio 1977.

Art. 5 - Diritti di Istruttoria e di Segreteria

Le spese occorrenti per l'istruttoria della domanda di autorizzazione, previste nel presente Regolamento, sono a carico del richiedente e saranno determinate con apposita Delibera di Giunta Comunale. La ricevuta attestante l'avvenuto versamento va esibita all'atto della presentazione della domanda, pena l'improcedibilità della richiesta.

Il presente articolo fa comunque salvi i Diritti di Segreteria stabiliti con atti precedenti.

Art. 6 Documentazione a corredo della domanda;

Alla domanda di autorizzazione allo scarico dovrà essere allegata la documentazione in duplice copia, elencata ed esplicitata negli allegati;

Art. 7 - Procedura istruttoria

La domanda è presentata dagli aventi titoli d'uso sullo scarico. I richiedenti sono responsabili a tutti gli effetti civili e penali della veridicità delle affermazioni contenute. Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria ed i diritti di istruttoria in vigore al momento di presentazione della stessa. Il Comune di Nocera Inferiore provvede, ai sensi dell'art. 124 comma 7 del D.Lgs 152/06, entro novanta giorni (90 gg) dalla ricezione della domanda, a concedere l'Autorizzazione richiesta. Qualora l'ente risulti inadempiente nei termini sopra indicati, l'Autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni (60 gg), salvo revoca. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, entro il termine massimo di trenta giorni (30 gg), sarà comunicata al richiedente la necessità di presentare integrazioni, nonché la sospensione del procedimento fino alla produzione delle medesime. Nel caso in cui le integrazioni non siano presentate entro un termine massimo di novanta giorni (90 gg) dalla data di ricevimento della comunicazione di sospensione del procedimento, verrà emesso un provvedimento di archiviazione, previa assegnazione di un termine di dieci giorni (10 gg) per le controdeduzioni (con nota redatta ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni).

Art. 8 - Rilascio dell'autorizzazione

Il rilascio dell'autorizzazione dovrà avvenire entro 90 giorni dalla ricezione della domanda corredata di tutta la documentazione. L'autorizzazione deve almeno contenere:

- a) l'individuazione del titolare dello scarico (persona fisica o persona giuridica);
- b) l'individuazione del corpo recettore;
- c) gli elementi relativi all'individuazione dell'insediamento da cui ha origine lo scarico;
- d) le prescrizioni per la tutela del corpo recettore;

- e) per scarichi contenenti sostanze pericolose, l'eventuale installazione di specifici strumenti per il campionamento in automatico, le relative eventuali modalità di gestione nonché le modalità di conservazione dei risultati, ai sensi dell'art. 131 del Decreto Legislativo n. 152/2006 (e successive modifiche ed integrazioni);
- f) l'obbligo di effettuare, a carico del soggetto autorizzato, prelievi ed analisi (autocontrolli) dei parametri chimico-fisici e batteriologici attinenti, di cui all'Allegato 5, alla parte terza, del sopra citato Decreto Legislativo, redatti a cura di strutture pubbliche (ARPAC) o da struttura autorizzata che utilizzi la metodologia di analisi certificate ACCREDIA, con cadenza per lo meno semestrale, e con l'obbligo di conservare la documentazione per anni 5. La convenzione da parte del soggetto che ha richiesto l'autorizzazione, con la suddetta Struttura pubblica (arpac) o da struttura autorizzata che utilizzi la metodologia di analisi certificate ACCREDIA, è propedeutica al rilascio dell'autorizzazione;
- g) il rispetto dei limiti di accettabilità per il tipo di scarico considerato;
- h) la durata dell'autorizzazione.

Pertanto, alla luce di quanto in precedenza esposto l'ufficio competente rilascerà l'autorizzazione allo scarico solo se la documentazione sarà completa di un'autocertificazione asseverata del Tecnico di parte, il quale dovrà attestare che il progetto previsto è conforme a quanto prescritto dalla Deliberazione del Comitato Tecnico Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 4 febbraio 1977). È in facoltà del personale comunale addetto (anche con l'ausilio dei Tecnici del Settore LL.PP.), effettuare specifico sopralluogo teso ad accertare e verificare quanto dichiarato in domanda.

EFFICACIA AUTORIZZAZIONE – L'autorizzazione diventa **efficace**, solo dopo la presentazione delle analisi relative alla qualità delle acque da immettere in corpo idrico superficiale. Le suddette analisi dovranno essere fatte da Arpac oppure da struttura autorizzata che utilizzi la metodologia di analisi certificate ACCREDIA.

Art. 09 - Controllo dell'autorizzazione

Il controllo della osservanza delle prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione sarà effettuato secondo le modalità di cui al Capo III, Titolo IV, della parte terza, del Decreto Legislativo n. 152/2006 s.m.i, ed ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali in materia. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo, il Responsabile del Settore Territorio ed Ambiente, fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del sopracitato Decreto Legislativo, provvede, ai sensi dell'art. 130 del medesimo decreto e a seconda della gravità dell'infrazione, all'adozione dei seguenti provvedimenti:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida, ed in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente. In caso di revoca, il titolare o il legale rappresentante dell'insediamento da cui ha origine lo scarico dovrà presentare:
- a) istanza per il rilascio di nuova autorizzazione allo scarico, in conformità alla modulistica pubblicata;
- b) relazione tecnica debitamente firmata da un tecnico abilitato dalla quale si evincano le cause delle irregolarità precedentemente riscontrate e le misure adottate per l'eliminazione delle stesse.

Art. 10 - Durata dell'autorizzazione – Rinnovo

Salvo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 152/2006, l'autorizzazione è valida per quattro anni a partire dalla data del rilascio, ed un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il

rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata presentata un anno prima della scadenza. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art.108 del Decreto Legislativo n. 152/2006 (e successive modifiche ed integrazioni), il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine lo scarico dovrà cessare l'attività e la documentazione deve essere ripresentata. L'istanza di rinnovo dovrà essere effettuata secondo le modalità di legge e corredata della documentazione allegata al presente regolamento.

Art. 11 - Scarichi esistenti

Le autorizzazioni allo scarico vigenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono da ritenersi idonee al recapito nei corpi recettori, qualora non siano cambiate le caratteristiche quali quantitative dello scarico per il quale gli stessi dispositivi sono stati dimensionati e autorizzati. Allo stesso tempo, tali scarichi sono considerati conformi alle disposizioni di cui al D.Lgs 152/06, qualora rispettino le seguenti condizioni:

- a) che siano stati progettati ed eseguiti a regola d'arte secondo le determinazioni della Delibera 04.02.1977 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento;
- b) che osservino le prescrizioni tecniche contenute nell'atto autorizzativo;
- c) che il titolare dimostri e garantisca nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione, funzionamento ed efficienza dello scarico nonché il rispetto delle condizioni di autorizzazione.

Art. 12 - Rinnovo delle autorizzazioni allo scarico esistenti

Il Comune prevede la procedura semplificata per il rinnovo delle autorizzazioni rilasciate dal Comune stesso. Queste sono rinnovate a condizione che i titolari delle Autorizzazioni trasmettano la seguente documentazione:

- a) copia dell'istanza di rinnovo presentata un anno prima della scadenza all'ente competente (per le istanze già in corso di rinnovo);
- b) trasmissione al Comune della richiesta di rinnovo;
- c) dichiarazione circa il permanere delle caratteristiche qualitative e quantitative precedentemente dichiarate, nonché la buona gestione;
- d) il rispetto delle disposizioni contenute nelle Autorizzazioni di cui si chiede il rinnovo;
- e) relazione geologica sull'area dove insiste lo scarico in riferimento al permanere delle condizioni idrogeologiche del sito in termini di stabilità e del potere assorbente del terreno. I titolari delle autorizzazioni che non rispettano anche una sola delle condizioni di cui sopra, dovranno provvedere a richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione agli scarichi a norma del presente Regolamento.

ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE

Art. 13 - Acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne

In linea generale, le acque meteoriche di dilavamento, se liberamente e naturalmente smaltite da una superficie scolante, non sono considerate "scarico" ai sensi della normativa vigente in materia. Tuttavia, perdono la natura di acque meteoriche quando provengono dal dilavamento, anche in modo discontinuo, di aree destinate ad attività commerciali o di produzione di beni, trasportando con sé i residui di tali attività. Nelle more dell'emanazione della disciplina regionale prevista all'art. 113 del Decreto Legislativo n. 152/2006 s.m.i, le acque di prima pioggia o di lavaggio provenienti da superfici impermeabili scoperte per le quali vi sia il rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, sono sottoposte alla disciplina degli scarichi industriali anche se trattate e devono essere conformi ai

limiti di emissione, ai divieti e alle condizioni previsti - per gli scarichi industriali - dall'allegato 5 della parte terza, del sopracitato Decreto Legislativo. Nel caso di recapito sul suolo valgono le disposizioni di cui all'art. 103, comma 1, lettera c) del D.Lgs 152/2006.

Si definiscono

- Acque di prima pioggia: quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 millimetri di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di drenaggio. Per il calcolo delle relative portate si assume che tale valore si verifichi in un periodo di tempo di 15 minuti.
- Acque di lavaggio: le acque utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua di dilavamento di origine non meteorica.

Le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne devono essere recapitate in ordine preferenziale:

- a) in pubblica fognatura;
- b) sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, in assenza di alternative tecnicamente ed economicamente realizzabili anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili.

In particolari situazioni di pericolo per l'ambiente, si può richiedere che le acque di prima pioggia e di lavaggio siano trattate come rifiuti, ai sensi della parte quarta del Decreto Legislativo n. 152/2006 s.m.i.

I criteri generali e gli elementi di valutazione atti ad individuare le possibili casistiche per le quali il dilavamento delle superfici esterne può costituire un fattore di inquinamento, consistono:

- nella ricaduta degli inquinanti aeriformi e delle emissioni in atmosfera da camini industriali;
- nella movimentazione di materie prime a carattere pulverulento;
- a particolari lavorazioni che non possono essere svolte in ambienti chiusi;
- nei cicli lavorativi in cui la tecnologia degli impianti non sempre può eliminarne o raccogliere puntualmente la dispersione di sostanze pericolose;
- nelle aree scoperte destinate ai centri di cernita e deposito di rifiuti;
- nella potenziale possibilità di sversamento e spargimento accidentali di liquidi o liberazione di gas volatili o sollevamento di polveri.

A titolo indicativo ed esemplificativo si riportano i seguenti settori produttivi, e/o attività specifiche, per i quali il dilavamento delle superfici esterne, operato dalle acque meteoriche o di lavaggio, può costituire un fattore di inquinamento:

Industria petrolifera; Industrie / impianti chimici; Impianti di produzione e trasformazione dei metalli (impianti di produzione di ghisa e acciaio / fonderie di metalli ferrosi); Trattamento e rivestimento superficiale dei metalli; Stazioni di distribuzione di carburante; Depositi all'ingrosso di preparati / sostanze liquide e/o solide, anche pericolose; Depositi di veicoli destinati alla rottamazione / attività di demolizione autoveicoli ai sensi del D. Lgs 209/2003; Stoccaggio /centri di raccolta / trattamento di rifiuti; Attività di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento); Stabilimenti di lavorazione di oli minerali o sintetici non rientranti nelle fattispecie di cui alla lettera a) dell'allegato I del punto precedente ed i depositi per uso commerciale delle stesse sostanze; Aree intermodali destinate all'interscambio di merci e materiali; Concia e tinture delle pelli e del cuoio; Produzione della pasta carta, della carta e del cartone; Produzione di pneumatici; Autofficine; Carrozzerie; Depositi edili e attività di stoccaggio materiali inerti; Autolavaggi; Aree di sosta e di parcheggio compreso le aree di manovra superiore a 5000 mq.

Salvo diversa disciplina regionale, non sono soggette ad autorizzazione le immissioni di acque meteoriche di dilavamento derivanti da superfici impermeabili provenienti:

- dalle strade pubbliche e private;
- dalle superfici adibite esclusivamente al deposito dei prodotti finiti e delle materie prime, non degradabili, connessi all'attività dello stabilimento, eseguito con modalità e tipologie di protezione tali da evitare oggettivamente il dilavamento delle acque meteoriche.

Valutata la possibilità che vi sia dilavamento delle superfici impermeabili scoperte, di sostanze pericolose o sostanze che possono pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento sul suolo è consentito a condizione che le acque di prima pioggia e di lavaggio, attraverso l'installazione di appositi dispositivi (deviatori di flusso, vasche di accumulo), vengano opportunamente convogliate, per il volume delle acque calcolato secondo le definizioni precedentemente riportate e siano sottoposte ad adeguato trattamento. A tale scopo, quando non sia possibile convogliare dette acque all'impianto di depurazione a servizio delle acque reflue industriali dello stesso insediamento, è da ritenersi necessario l'adozione di idonei sistemi di trattamento. I sistemi di trattamento adottati dovranno essere conformi alle disposizioni ed alle normative tecniche vigenti e dovranno essere realizzati o adeguati utilizzando le migliori tecnologie disponibili.

- ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE

Art. 14 - Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101 e dall'Allegato 5 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, sono assimilate alle acque reflue domestiche:

1. le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011 n. 227 Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 (G.U. n.28 del 3 febbraio 2012).

Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche. Per i restanti parametri o sostanze, qualora siano presenti, valgono i valori limite previsti alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto 3 aprile 2006 n. 152 per le emissioni in acque superficiali.;

2. le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell'Allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente punto a);

3. sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche quelle alle quali si applicano i criteri di cui al Regolamento della Regione Campania 24/09/2013 n. 6 inerente "Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche", pubblicato sul BURC n. 52 del 30 Settembre 2013.

Art. 15 - Trattamenti appropriati

Considerato che il Decreto Legislativo n. 152/2006 s.m.i non ha stabilito alcun limite da rispettare per le acque reflue domestiche e assimilate, avendo delegato alle Regioni l'individuazione di trattamenti appropriati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, nelle more di apposita normativa regionale, in forza dell'art. 170, comma 11 del sopra citato Decreto Legislativo, per gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati inferiori a 50 a.e. e 50 vani o 5000 mc, restano validi ed efficaci i criteri, le metodologie e le norme tecniche, di cui alla Deliberazione del Comitato Tecnico Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento (del febbraio 1977) e successive modifiche ed integrazioni (pubblicata in G.U. n. 48 del 21 febbraio 1977), per le parti compatibili con il D. Lgs n. 152/2006 (e successive modifiche ed integrazioni).

Per gli scarichi domestici o assimilati a domestici provenienti da insediamenti, installazioni o edifici

isolati con popolazione equivalente compresa tra 50 e 2000 a.e., i trattamenti appropriati devono essere individuati con l'obiettivo di:

- rendere semplice la manutenzione; essere in grado di sopportare adeguatamente forti variazioni orarie del carico idraulico e organico;
- minimizzare i costi.

Detti trattamenti, dovranno comunque essere tali da garantire il rispetto dei valori limite della tabella A di cui all' art. 20 del presente Regolamento.

Art. 16 - Valori limite di emissione

In conformità con quanto previsto dall'art. 101, comma 5, Decreto Legislativo n. 152/2006 il rispetto dei valori limite di emissione non può in alcun caso essere conseguito mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Sino all'emanazione di norme regionali, per gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati, il D. Lgs. 152/2006 non impone l'obbligo del pozzetto fiscale (art. 101 comma 3), ne consegue quindi l'assenza di controlli obbligatori da parte degli organismi di controllo.

I valori limite di emissione allo scarico previsti nel presente regolamento sono definiti in funzione della dimensione dell'insediamento e della tipologia del corpo ricettore (acque superficiali, suolo). Relativamente alla consistenza dell'insediamento, vengono individuate tre classi di applicabilità dei trattamenti appropriati, dipendenti dal numero degli abitanti equivalenti serviti:

- a) fino a 50 Abitanti equivalenti
- b) tra 51 e 500 Abitanti equivalenti
- c) tra 501 e 2.000 Abitanti equivalenti.

Tabella A - Limiti allo scarico per gli insediamenti fino a 2000 Abitanti Equivalenti

Tipologia di insediamento	consistenza (A.E.)	Recapito finale	Limiti allo scarico
Abitazioni e attività con scarichi assimilabili a domestici	≤ 50	suolo	Non richiesti (è sufficiente la verifica del rispetto dei requisiti di cui alla Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento)
		acque superficiali	
	51-500	suolo	Tab 4 - Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/06
		acque superficiali	BOD ₅ ≤ 40 mg/l; COD ≤ 160 mg/l; SS ≤ 80 mg/l
	501-2000	suolo	Tab 4 - Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/06
		acque superficiali	BOD ₅ ≤ 40 mg/l; COD ≤ 160 mg/l; SS ≤ 80 mg/l

La conformità ai valori limite di emissione non è richiesta per gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate provenienti da insediamenti aventi dimensione inferiore o uguale a 50 A.E. per i quali deve, comunque, essere garantita l'efficienza del trattamento appropriato adottato. Quanto sopra dovrà intendersi automaticamente modificato ed integrato a seguito dell'emanazione di specifici atti deliberativi della Regione Campania. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1, dell'Allegato 5, della parte terza, del Decreto Legislativo n. 152/2006 s.m.i.

Art. 17 - Frequenza dei controlli – autocontrolli

Su giudizio del Comune di Nocera Inferiore, gli eventuali autocontrolli di reflui domestici e assimilati, provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati con popolazione equivalente compresa tra 50 e 2000 a.e. (Abitante Equivalente), saranno effettuati da Enti Pubblici secondo le prescrizioni previste nella autorizzazione, e comunque ogni semestre e conservati per 5 anni.

Gli esiti degli autocontrolli dovranno essere trasmessi con tempestività all'ufficio competente e comunque entro e non oltre trenta giorni dalla data di consegna degli elaborati. Il Comune può richiedere una ulteriore verifica del controllo all'ARPAC qualora dovessero emergere disfunzioni del sistema depurativo o il superamento dei limiti eventualmente fissati nell'autorizzazione allo scarico. Tutte le spese per controlli ed autocontrolli restano a carico del titolare dell'autorizzazione

- ACQUE REFLUE URBANE E INDUSTRIALI

Art. 18 - Scarichi di acque reflue urbane ed industriali

Fanno eccezione, ai sensi dell'articolo 103 de D.Lgs. 152/2006, al divieto di scarico sul suolo "gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle Regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del Decreto Legislativo n. 152/06 s.m.i".

Lo scarico sul suolo di reflui industriali ed urbani è consentito solo quando sia accertata la seguente condizione : che la fognatura si trovi, comunque, oltre le distanze previste dal punto 2 dell'allegato lettera a)

- 1000 metri per scarichi di portate giornaliere medie fino a 500 mc per reflui urbani e fino a 100 mc per reflui industriali;

- 2.500 metri per scarichi di portate giornaliere medie oltre 500 mc e fino a 5.000 mc per reflui urbani oltre 100 mc e fino a 500 mc per reflui industriali;

- 5.000 metri per scarichi di portate giornaliere medie oltre 5.000 mc e fino a 10.000 mc per reflui urbani oltre 500 mc fino a 2.000 mc per reflui industriali

La deroga al divieto di scarico sul suolo di acque reflue urbane ed industriali è accertata mediante l'acquisizione, fornita dall'istante, fermo restando il rispetto di tutte le altre norme previste in materia di cui al D.Lgs.152/06 ed alle norme tecniche di cui alla Deliberazione del Comitato Tecnico Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento (del 4 febbraio 1977) di una dichiarazione del gestore della rete fognaria attestante la distanza della fognatura dai confini dell'insediamento da cui ha origine lo scarico.

Art. 18 - Trattamenti appropriati

Gli scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie, provenienti da agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti e recapitanti in acque dolci ed in acque di transizione, sono sottoposti ad un trattamento appropriato, in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06. Nel caso in cui la fognatura convogli anche acque reflue industriali, i trattamenti appropriati dovranno comunque essere tali da garantire il rispetto dei valori limite della tabella 3 dell'All. 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ovvero quelli eventualmente stabiliti dalla Regione Campania.

Art. 19 - Valori limite di emissioni e controlli

1. Gli scarichi di acque reflue urbane (solidi sospesi totali) , provenienti da agglomerati con popolazione \leq 2000 abitanti equivalenti e che recapitano in acque superficiali, debbono essere sottoposti ad un trattamento appropriato; gli stessi trattamenti dovranno essere tali da garantire il

rispetto dei seguenti valori limite di emissione:

SST: ≤ 80 mg/l (Solidi Sospesi Totali)

BOD5 (come O2): ≤ 40 mg/l

COD (come O2): ≤ 160 mg/l

Azoto ammoniacale: ≤ 25 mg/l

Grassi e oli animali/vegetali: ≤ 20 mg/l

2. I limiti di emissione degli scarichi di acque reflue urbane nei corpi idrici recettori, provenienti da agglomerati con più di 2000 abitanti equivalenti dovranno essere conformi a quanto stabilito dall'allegato 5 – tabella 1 e 3 del D.Lgs 152/2006;

3. I limiti di emissione degli scarichi di acque reflue industriali nei corpi idrici ricettori, dovranno essere conformi a quanto stabilito dall'allegato 5 - tabella 3 del D.Lgs 152/06;

4. I limiti di emissione degli scarichi diretti nel suolo, dovranno essere conformi a quanto stabilito dall'allegato 5 tabella 4 del D.Lgs.152/06;

5. I controlli periodici sui limiti di emissione, dovranno essere effettuati dall'ARPAC , in base alla potenzialità degli impianti, in riferimento al numero di abitanti equivalenti, con la cadenza stabilita dall'allegato 5 del D.Lgs 152/06;

6. Il titolare dello scarico deve assicurare l'autocontrollo sulla qualità delle acque di scarico con periodicità mensile per tutti quelli diretti in corpo di acque superficiali;

7. Il titolare dello scarico deve assicurare l'autocontrollo sulla qualità delle acque di scarico con periodicità mensile per tutti quelli provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane e industriali, diretti sul suolo;

Art. 20 - Frequenza dei controlli – autocontrolli

Su giudizio del Comune di Nocera Inferiore, gli eventuali autocontrolli di reflui industriali e assimilati, saranno effettuati da Enti Pubblici o privati secondo le prescrizioni previste nell'autorizzazione. Gli esiti degli autocontrolli dovranno essere trasmessi con tempestività all'ufficio competente e comunque entro e non oltre trenta giorni dalla data di consegna degli elaborati.

Il Comune può richiedere il controllo da parte dell'ARPAC qualora dovessero emergere disfunzioni del sistema depurativo o il superamento dei limiti eventualmente fissati nell'autorizzazione allo scarico. Tutte le spese per controlli ed autocontrolli restano a carico del titolare dell'autorizzazione. I controlli per i reflui urbani saranno effettuati secondo quanto previsto dal punto 2 dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs 152/06.

Art. 21 – Periodo di avvio, di arresto e per l'eventualità di guasti degli impianti di depurazione

Per il periodo di avvio dei nuovi impianti di depurazione di acque reflue urbane o industriali, di tipo biologico nonché per il periodo necessario al ritorno alle condizioni di regime per gli impianti esistenti di depurazione, di tipo biologico, si applica la direttiva tecnica approvata con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 259 del 29/05/2012.

- VASCHE A TENUTA STAGNA E POZZI NERI

Art. 22 – Smaltimento di rifiuti liquidi in vasche a tenuta stagna

Nei casi di dimostrata impossibilità di realizzare impianti a norma con la legislazione vigente, per mancanza di terreno utile e disponibile, per la realizzazione degli stessi è consentito lo smaltimento di rifiuti liquidi costituiti da acque reflue (previsti dall'art. 110 comma 3 lett. a del D. Lgs. 152/2006) in vasche a perfetta tenuta stagna ed il successivo conferimento dei rifiuti liquidi ad un trasportatore abilitato al conferimento in impianto autorizzato. Lo stoccaggio di acque reflue in

vasche a tenuta non è soggetto ad autorizzazione allo scarico, ma alla sola comunicazione al Comune di Nocera Inferiore. Al fine di acquisire la “idonea garanzia”, l’Amministrazione comunale può richiedere alla Ditta interessata idonea documentazione (descrizione delle caratteristiche delle vasche a tenuta; relazione asseverata di un tecnico abilitato sulle perfette condizioni di tenuta della vasca; contratti con trasportatore e smaltitore; iscrizioni all’Albo ed autorizzazioni in possesso di tali soggetti; copia del registro di carico e scarico disponibile per le annotazioni di legge). L’azienda è tenuta a verificare che il trasportatore e lo smaltitore finale siano in possesso delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni necessarie per trasportare e smaltire lo specifico rifiuto di cui si tratta. Ogni operazione di conferimento dei rifiuti liquidi al trasportatore deve essere accompagnata dal formulario di identificazione e registrata (entro sette giorni) nel registro di carico e scarico dei rifiuti. La violazione di questi obblighi comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative; Qualora i rifiuti liquidi di più soggetti produttori conferiscono in unica vasca a tenuta, essi nominano, fra di loro, un responsabile per tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti. Il titolare è tenuto a verificare che ogni formulario di smaltimento venga restituito controfirmato e datato in arrivo dal destinatario del rifiuto entro tre mesi dalla data di conferimento dello stesso al trasportatore, segnalando in caso contrario alla Provincia la mancata ricezione del formulario. La violazione di questo obbligo rende il produttore “responsabile” di qualsiasi danno od illecito provocato dalla successiva gestione dei rifiuti. L’Amministrazione comunale è tenuta a rilasciare il certificato di agibilità qualora, in mancanza di autorizzazione allo scarico per le acque reflue provenienti dai servizi igienici, vi sia idonea garanzia che le stesse vengano stoccate in vasche a tenuta e successivamente conferite, nel rispetto della parte quarta del D.Lgs. 152/06, a soggetti abilitati a trasportarle ad impianti autorizzati allo smaltimento.



Art. 23 - Pozzi neri

È vietata l’adozione di pozzi neri per lo smaltimento degli scarichi domestici e assimilati. I pozzi ancora in esercizio dovranno essere sostituiti con gli impianti appropriati a norme del presente Regolamento.

- PUBBLICA FOGNATURA

Art. 24 – Obbligo di allacciamento in aree servite da pubblica fognatura

Nelle località servite da pubblica fognatura, i titolari degli scarichi sono tenuti ad allontanarli mediante allacciamento alla pubblica fognatura nel rispetto delle normative. Lo stesso obbligo interviene nel momento in cui vengono realizzati nuovi tratti fognari nelle zone che attualmente ne sono sprovviste. In tal caso, l’allacciamento deve avvenire nei tempi che saranno indicati volta per volta dall’ufficio competente, a seguito dell’avanzamento dei lavori di realizzazione della rete fognaria e secondo le modalità previste dal Regolamento dell’Ente Gestore che comunicherà all’Amministrazione Comunale i tratti fognari in fase di realizzazione o ripristino e gli insediamenti soggetti all’obbligo di allacciamento. Il Servizio competente dell’Amministrazione Comunale comunicherà ai titolari di tali insediamenti l’obbligo di allacciamento. Nel caso in cui un utente tenuto ad allacciarsi alla pubblica fognatura non ottemperi, il Servizio competente, sentito il parere dell’Ente Gestore, imporrà l’allaccio tramite emissione di apposita ordinanza sindacale.

- SANZIONI

Art. 25 - Sanzioni amministrative

Chiunque, ai sensi dell’art. 133 del D.Lgs. 152/06, salvo che il fatto non costituisca reato, nell’effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all’allegato 5 della parte 3° del D.lgs152/2006 oppure i diversi valori limite stabiliti dalla Regione, o quelli fissati dalle autorità competenti, è punito con una sanzione amministrativa da €. 3.000,00 a €. 30.000,00; Se l’inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di

salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'art. 94 del D.lgs., oppure i corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica una sanzione amministrativa non inferiore ad €. 20.000,00; Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'art. 124 del D.lgs., oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi, dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da €. 6.000,00 a €. 60.000,00. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo, la sanzione amministrativa è da €. 600,00 a €. 3.000,00; Chiunque, salvo che il fatto non costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al punto 1 di cui sopra, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'art. 107 c.1 del D.lgs., è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.500,00 a €. 15.000,00. I proventi delle sanzioni amministrative sono incassati dall'ente competente all'applicazione delle relative sanzioni, restano fermi i vincoli di destinazione disposti dall'art. 136 del D.lgs. 152/2006.

Art. 26 - Sanzioni penali

Ai sensi dell'art. 137 del D.lgs, chiunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da €. 1.500,00 a €. 10.000,00; Quando le condotte descritte al punto di cui sopra, riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle TABELLE 3/A e 5 dell'allegato 5 parte 2 a del D.lgs., la pena è l'arresto da tre mesi a tre anni; Valgono altresì, tutte le altre sanzioni penali indicate agli artt. 137, 138, 139 e 140 del D.lgs. 152/2006.

- NORME TRANSITORIE E FINALI

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i proprietari di singoli fabbricati, villette o case private, che scaricano le proprie acque reflue domestiche nel suolo, per regolarizzare la propria situazione, sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione allo scarico al Comune, fornendo idonea documentazione circa l'esistenza del sistema di scarico, allegando una relazione descrittiva del sistema di trattamento ed un grafico planimetrico, riportante l'ubicazione dell'impianto finale. Qualora non sono presenti idonei sistemi di trattamento, devono adeguarsi alla disciplina presente nel regolamento del Comune munendosi di idonei impianti di trattamento delle acque. Il Comune, sulla base della documentazione esibita, rilascerà specifica autorizzazione allo scarico con le eventuali prescrizioni sulla conduzione dello stesso. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento del Comune di Nocera Inferiore. L'emanazione di leggi nazionali e regionali, nonché l'adozione di regolamenti nazionali e regionali che introducano modifiche alle norme del presente regolamento, si intenderanno automaticamente abrogative, senza necessità di espressa approvazione

MARCA DA BOLLO
DEL Comune
Inferiore (SA)

Al sig. SINDACO
di Nocera

ALLEGATO 1 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE

Il/La sottoscritt _____ nat a _____ il _____ residente in via
_____ n. _____, cod.fisc. _____, tel. _____, cell. _____ fax
_____, PEC _____ in qualità di _____ dell'insediamento

- residenziale singolo
 residenziale plurimo-unità abitative n. _____
 industriale/produttivo

ubicato in via _____ n. _____, frazione _____, distinto in catasto al foglio n. _____, particella _____

CHIEDE

ai sensi degli artt. 124 e 125 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. 4/2011

- Il rilascio dell'autorizzazione
 Il rinnovo dell'autorizzazione
 La voltura a proprio nome dell'autorizzazione n. _____ del _____

allo scarico:

|| Continuo || Discontinuo || Periodico || Saltuario || Occasionale

di acque reflue:

|| Industriali/dilavamento || Domestiche || Urbane || Assimilate a domestiche

per una quantità annua presunta di circa m3

- | | nel corpo idrico superficiale
.....

(indicare l'esatta denominazione del corpo idrico superficiale)

- | | sul suolo
.....

(specificare se fossato a perdere, scolo, corpo superficiale con portata naturale nulla per oltre 120 giorni annui)

- || nel suolo (sub -irrigazione)

ed, in dettaglio, così come descritto e riportato nell'allegata scheda tecnica che costituisce parte integrante della presente richiesta.

Il sottoscritto, ai sensi dell'attuale normativa in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni false o mendaci e/o di trasmissioni di atti falsi o contenenti dati falsi o non più rispondenti a verità, e sotto la sua personale responsabilità,

DICHIARA

che la zona non è servita da pubblica fognatura nel raggio di almeno 200 m dall'insediamento e/o che l'allacciamento ad essa risulta tecnicamente impossibile od eccessivamente oneroso rispetto ai

benefici ambientali conseguibili (nel caso di scarichi che non recapitano in pubblica fognatura);

in caso di scarico sul suolo e nel suolo, di avere la piena disponibilità del suolo e di avere adottato tutti gli opportuni accorgimenti per evitare il ristagno delle acque reflue o il loro ruscellamento e/o impaludamento e di avere adottato tutte le cautele per evitare danni alle falde acquifere, alla stabilità dei suoli o all'ambiente in genere;

che i punti assunti per il controllo dello scarico (pozzetti ispettivi e punto diretto nel corpo idrico recettore) sono resi agibili ed accessibili per il campionamento da parte dell'Autorità competente al controllo;

che i valori limite di emissione dello scarico non sono conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo e che lo scarico non avviene mediante l'utilizzo di condotte bypass dell'impianto di trattamento depurativo;

di aver messo in atto tutti gli opportuni accorgimenti e tutte le cautele per evitare danni a terzi e per evitare qualsiasi inquinamento o pregiudizio al corpo recettore, alle acque, al suolo, al sottosuolo ed all'ambiente in genere. Dichiaro altresì che non vi sono problematiche ambientali conseguenti l'attivazione e/o l'esercizio dello scarico e che lo stesso è pienamente compatibile col corpo recettore;

di rispettare tutte le norme e le cautele prescritte in campo ambientale, sanitario ed urbanistico, nonché tutte le altre disposizioni di legge e regolamentari in materia di acque pubbliche, agricoltura, igiene e sicurezza pubblica;

di trasmettere, su richiesta dell'ufficio istruttore, ogni altra documentazione necessaria per l'istruttoria della presente richiesta;

e si impegna fin da ora:

a rispettare quanto previsto dall'allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché, ad osservare tutte le altre prescrizioni che verranno indicate nell'autorizzazione allo scarico, nonché le norme tecniche in materia di scarichi nel suolo;

ad effettuare l'autocontrollo sullo scarico procedendo ad analisi qualitative sulle acque reflue rilasciate con le modalità e con le periodicità stabilite dall'allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché, da quanto previsto dall'atto autorizzativo, e, a tal uopo trasmette convenzione ARPAC _____;

alla perfetta gestione dell'eventuale misuratore in automatico delle portate in uscita e della conservazione dei risultati; a mantenere sempre agibili ed accessibili alle Autorità competenti i punti assunti per il controllo dello scarico; a comunicare tempestivamente al Comune e all'A.R.P.A.C., eventuali guasti o difetti dell'impianto di trattamento precisando il tipo di anomalie, le modifiche indotte alla qualità dello scarico ed i tempi previsti per il ripristino;

a comunicare, ai suddetti Uffici, ogni variante qualitativa o quantitativa dello scarico, nonché, le eventuali modifiche dell'impianto, del sistema di scarico o dei pozzetti fiscali, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;

a richiedere, all'Amministrazione Comunale, regolari vulture per eventuali variazioni della titolarità dello scarico;

a smaltire i fanghi prodotti nel rispetto delle norme in materia di rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni) ovvero ad eseguire lo smaltimento o il recupero secondo la vigente normativa; a risarcire gli eventuali danni che potrà arrecare a terzi, per i quali l'Amministrazione comunale s'intende sollevata fin da ora da qualsiasi responsabilità o indennizzo di sorta;

prendendo atto che:

Nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi, l'Amministrazione comunale



applicherà le sanzioni previste dalla normativa vigente, salvo che il caso non costituisca reato. Procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative e, a seconda della gravità dell'infrazione, alla determinazione dei seguenti atti amministrativi:

1. diffida con indicazione del termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
2. diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
3. revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

ed allega la seguente documentazione in duplice copia:

- Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente;
- Fotocopia del codice fiscale e/o partita I.V.A.;
- Ricevuta del versamento dei diritti di istruttoria intestato al Comune di Nocera Inferiore;
- Scheda Tecnica, debitamente compilata in ogni sua parte;
- Elaborati tecnici come da moduli allegati

Data:

Firma del richiedente



ALLEGATO 2 - SCHEDA TECNICA

SEZIONE 1: DATI GENERALI

Attività da cui lo scarico trae origine

- RESIDENZIALE Abitanti Residenti n. _____ (= Ab. Eq.)
- SERVIZI Addetti n. _____ Abitanti Equivalenti n. _____
- ALTRO Addetti n. _____ Abitanti Equivalenti n. _____
- ABITANTI EQUIVALENTI COMPLESSIVI _____

Esistenza di rete fognaria a meno di 200 metri:

- NO
- SI, (motivare l'impossibilità all'allaccio) _____

Fonti di approvvigionamento idrico:

- ACQUEDOTTO COMUNALE mc/anno
- ACQUEDOTTO INDUSTRIALE mc/anno
- POZZO Concessione n. mc/anno
- SORGENTE mc/anno
- ACQUE SUPERFICIALI Concessione n. mc/anno
- ACQUE SOTTERRANEE Concessione n. mc/anno
- ALTRO (specificare) mc/anno



SEZIONE 2: CARATTERISTICHE SCARICO

recapito dei reflui in:

corso d'acqua superficiale denominato

suolo

sottosuolo

altro

frequenza:

CONTINUO

OCCASIONALE (nel caso in cui lo scarico avviene saltuariamente)

PERIODICO (nel caso in cui lo scarico è legato ad attività periodiche annuali, mensili, settimanali o quotidiane)

portata:

COSTANTE

VARIABILE

confluenze:

servizi igienici mc/anno (stimati)

cucina alimenti mc/anno (stimati)

acque meteoriche

altro (specificare) _____ mc/anno (stimati)

quantitativo complessivo di acque reflue scaricate:

- volume totale dello scarico mc/anno



- portata media dello scarico mc/secondo

- portata massima dello scarico mc/secondo

sistema di trattamento dei reflui:

fossa Imhoff (allegare scheda tecnica dettagliata)

vasca degrassatore (allegare scheda tecnica dettagliata)

subirrigazione (allegare relazione geologica)

fitodepurazione (allegare caratteristiche tecniche e relazione)

depuratore (allegare scheda tecnica specifica e dettagliata)

trattamento appropriato (allegare scheda tecnica specifica e dettagliata)

Firma del richiedente

Firma del tecnico



ALLEGATO 3 - DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER IL RILASCIO O PER IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO, SUL SUOLO O IN ACQUE SUPERFICIALI DI REFLUI DOMESTICI E/O ASSIMILATI PROVENIENTI DA FABBRICATI ISOLATI O DA AGGLOMERATI CON MENO DI 2000 ABITANTI EQUIVALENTI.

1. Istanza in bollo a firma del titolare dello scarico, indirizzata al Comune di Nocera Inferiore, come da allegato;
2. Scheda tecnica, debitamente compilata in ogni sua parte e firmata dal titolare dello scarico e dal tecnico consulente, come da allegato 2;
3. Certificazione del Comune, attestante l'insussistenza della rete fognaria pubblica e che la stessa disti più di 200 m. dall'insediamento;
4. Corografia in scala 1/25.000, planimetria catastale in idonea scala e planimetria dei luoghi, in scala 1/100 o 1/200, con chiara indicazione dei percorsi delle acque, distinti per tipologia ed uso, dal prelievo fino al punto di scarico e con indicazione dei relativi pozzetti d'ispezione;
5. Copia delle ultime bollette pagate durante l'anno precedente, a favore dell'acquedotto o Consorzio fornitore dell'acqua utilizzata, ovvero, nel caso di approvvigionamento idrico autonomo (pozzi, sorgenti, corsi di acqua superficiale) copia della concessione alla derivazione idrica;
6. Relazione geologica GIURATA, redatta da un geologo iscritto al relativo Albo professionale indicante oltre alla descrizione geologico-geomorfologica e della stabilità generale e puntuale dell'area interessata, le caratteristiche dei litotipi interessati dallo scarico con particolare riferimento alla stratigrafia, granulometria, permeabilità, alle condizioni strutturali, idrogeologiche ed idrauliche, ed alla capacità autodepurativa; il tutto in riferimento, e da citare, al D. L.vo N° 152/06, alle specifiche prescrizioni tecniche di riferimento della Delibera del C. I. dello 04/02/77, non abrogate dal D.Lgs 152/06, al Piano Regionale di Risanamento Acque della Regione Campania, e con la seguente specifica dichiarazione: "l'area interessata al trattamento ed allo smaltimento delle acque reflue di cui trattasi non rientra tra quelle di salvaguardia previste dal D.P.R. 236/88, così come modificato dall'art. 94 del D. L.vo N° 152/06" - 1;
7. Relazione tecnico-illustrativa GIURATA, redatta da un tecnico abilitato ed iscritto al relativo albo professionale, indicante, tra l'altro, l'attività svolta dall'insediamento; le sostanze prodotte, le fonti di approvvigionamento idrico; la quantità di acqua prelevata giornalmente, mensilmente ed annualmente; le caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico; le caratteristiche del corpo ricettore; i punti previsti per il controllo; la descrizione del sistema complessivo di scarico, comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse; l'eventuale misurazione del flusso degli scarichi; mezzi tecnici impegnati nei sistemi di scarico; i sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione previsti dal presente Regolamento; l'esecuzione di tutti i lavori eventualmente prescritti dal geologo; le dimensioni della vasca di raccolta e trattamento acque reflue e dell'impianto di smaltimento, il numero degli utente serviti, anche occasionalmente; il numero degli abitanti equivalenti ; la mancanza di qualsiasi altro scarico; la mancanza di by-pass dei sistemi di depurazione; la disponibilità fondiaria e la possibilità di utilizzare la superficie necessaria allo scarico delle acque reflue; l'estensione di detta area ed il numero del foglio e particella catastale dove ubicato il sistema di scarico; attestazione che la zona non è servita da pubblica fognatura entro 200 metri dall'insediamento; specifica dichiarazione che : " non vengono scaricate, neppure occasionalmente, le sostanze indicate al punto 2.1 dell'all.5 del D.Lvo 152/06 nonché l' insussistenza dei vincoli previsti dalla Delibera del C.I. del 04.02.77 e dal D.P.R. 236 /88 , così modificato dall'art.94 del D.Lvo 152/06

1 - Non richiesta per scarichi in corpo idrico superficiale con portata naturale nulla per oltre 120

giorni all'anno.

8. Grafici in scala adeguata al fine di meglio far comprendere quanto citato al punto 7 con l'indicazione delle unita immobiliari a cui gli scarichi sono collegati.

9. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante la disponibilità del terreno di recapito dello scarico;

10. Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà, resa dal titolare dello scarico, inerente l'impegno allo smaltimento dei fanghi, eventualmente prodotti, da effettuarsi SOLO mediante ditte specializzate ed autorizzate e regolarmente iscritte all'albo;

11. Nulla Osta dell'Ente titolare o gestore del corpo idrico ricettore;

12. Ricevuta del versamento di Euro 100/300 quali spese d'istruttoria e diritti di sopralluogo per la procedibilità della domanda, intestato al Comune di Nocera Inferiore indicando quale causale del versamento: " richiesta di autorizzazione allo scarico ";

13. Marca da bolla da Euro 16,00 da apporre sull'atto autorizzativo in caso di rilascio

PER IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE:

1. Istanza in bollo;

2. Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà, resa dal titolare dello scarico, attestante che l'impianto di raccolta, trattamento e smaltimento acque reflue non ha subito modifiche, che corrisponde a quanto già autorizzato in precedenza, nonché formulari e/o ricevute attestanti lo svuotamento delle vasche di raccolta e trattamento;

3. Ricevuta di versamento di Euro 100/300



ALLEGATO 4 - DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER IL RILASCIO O PER IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE DI REFLUI PROVENIENTI DA ATTIVITA' PRODUTTIVE E/O URBANE

1. Istanza in bollo a firma del titolare dello scarico, indirizzata al Comune di Nocera Inferiore, come da allegato 1;
2. Scheda tecnica debitamente compilata in ogni sua parte e firmata dal titolare dello scarico e dal tecnico consulente, come da allegato 2;
3. Copia delle ultime bollette pagate, durante l'anno precedente, a favore dell'acquedotto o consorzio fornitore dell'acqua utilizzata, ovvero, nel caso di approvvigionamento idrico autonomo (pozzi, sorgenti, corpi di acqua superficiali, copia della concessione alla derivazione idrica);
4. Certificazione del Comune, attestante l'insussistenza della rete fognaria pubblica o che la stessa disti più di 200 metri dall'insediamento;
5. Corografia in scala 1/25.000, planimetria catastale in idonea scala e planimetria dei luoghi, in scala 1/100 o 1/200, con chiara indicazione dei percorsi delle acque, distinti per tipologia ed uso, dal prelievo fino al punto di scarico e con indicazione dei relativi pozzetti d'ispezione;
6. Relazione tecnico-illustrativa GIURATA, redatta da un tecnico abilitato ed iscritto al relativo albo professionale, indicante, tra l'altro l'attività svolta dall'insediamento ed i mezzi impiegati nel processo produttivo; le sostanze prodotte, trasformate o utilizzate nel processo produttivo con riferimento alle sostanze e composti riportati nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 del D.Lvo 152/06; le fonti di approvvigionamento idrico; la quantità di acqua prelevata giornalmente mensilmente ed annualmente; le caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico; i punti previsti per il controllo, la descrizione del sistema complessivo di scarico, comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse; l'eventuale misurazione del flusso degli scarichi; mezzi tecnici impiegati nei sistemi di scarico; i sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione le dimensioni della vasca di raccolta e trattamento delle acque reflue e dell'impianto di smaltimento, il sistema di diffusione terminale; il numero di utenti serviti, anche occasionalmente; il numero degli abitanti equivalenti la mancanza di qualsiasi altro scarico; la mancanza di by-pass dei sistemi di depurazione; la lettura del contatore dell'acqua; la disponibilità fondiaria e la possibilità di utilizzare la superficie necessaria allo scarico delle acque reflue; l'estensione di detta area e numero di foglio e particella catastale dove è ubicato il sistema di scarico; le caratteristiche del corpo ricettore, con particolare riferimento alle condizioni idrauliche, alla capacità autodepurativa, al rischio di inquinamento ed alle problematiche ambientali derivanti dall'attivazione dello scarico; indicazione del regime idraulico del corpo idrico superficiale con particolare riferimento alla portata minima stagionale; attestazione che la qualità dello scarico rispetta i limiti di emissione di cui al presente Regolamento; la destinazione e la quantità di fanghi prodotti dall'impianto, la insussistenza dei vincoli previsti dalla Delibera del C.I. dello 04.02.77 e dal DPR 236/88, così come modificato dall'art.94 del D.Lvo 152/06;
7. Grafici in scala adeguata al fine di meglio far comprendere quanto citato al punto 6 con l'indicazione delle unità immobiliari a cui gli scarichi sono collegati.
8. Per gli scarichi in corpo idrico superficiale ricettore a portata nulla o stagionale relazione geologica GIURATA attestante le caratteristiche geomorfologiche del terreno con l'indicazione della profondità della falda acquifera sotterranea;
9. Regolare certificazione attestante le caratteristiche quali-quantitative delle acque scaricate (la qualità delle acque scaricate deve essere conforme ai limiti indicati nel presente Regolamento), di data non superiore ai tre mesi, resa da un tecnico abilitato (chimico o biologo), con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo, con l'attestazione che le analisi si riferiscono a campioni di
10. Nulla Osta dell'Ente titolare o gestore del corpo idrico ricettore;



11. Copia del conferimento dell'incarico di responsabile dell'impianto di depurazione e copia dell'accettazione dell'incarico di direzione tecnica o di consulenza, con la predisposizione degli ordini di servizio e del registro di gestione dell'impianto di depurazione;

12. Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà, resa dal titolare dello scarico, inerente l'impegno allo smaltimento dei fanghi provenienti dall'impianto di depurazione, da effettuarsi solo mediante ditte specializzate ed autorizzate e regolarmente iscritte all'albo ;

13. Ricevuta del versamento di Euro _____ per spese di istruttoria e diritti di sopralluogo, intestato al Comune di Nocera Inferiore indicando quale causale del versamento: " richiesta d'autorizzazione allo scarico " ;

14. Marca da bollo da Euro 16,00 da apporre sull'atto autorizzativo, in caso di rilascio ;

PER IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE:

1. Istanza in bollo come al precedente punto n° 1;

2. Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà, resa dal titolare dello scarico, attestante che l'impianto di raccolta, trattamento e smaltimento acque reflue non ha subito modifiche, che corrisponde a quanto già autorizzato in precedenza;

3. Ricevuta di versamento di Euro _____



ALLEGATO 5 - DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER IL RILASCIO O PER IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E/O DI DILAVAMENTO DEL PIAZZALE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

1. Istanza in bollo a firma del titolare dello scarico, indirizzata al Comune di Nocera Inferiore, come da allegato 1;
2. Scheda tecnica debitamente compilata in ogni sua parte e firmata dal titolare dello scarico e dal tecnico consulente, come da allegato 2;
3. Certificazione del Comune, attestante l'insussistenza della rete fognaria pubblica o che la stessa disti più di 200 metri dall'insediamento;
4. Corografia in scala 1/25.000, planimetria catastale in idonea scala e planimetria dello stabilimento e della rete fognaria in scala 1/100 o 1/200, con chiara indicazione dei percorsi delle acque, distinti per tipologia ed uso, dal prelievo fino al punto di scarico e con indicazione dei relativi pozzetti d'ispezione;
5. Relazione tecnico-illustrativa GIURATA, redatta da un tecnico abilitato ed iscritto al relativo albo professionale, indicante, tra l'altro, l'attività svolta dall'insediamento; le sostanze prodotte, trasformate o utilizzate nel processo produttivo con riferimento alle sostanze e composti riportati nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 del D. Lgs. 152/06; le caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico; i punti previsti per il controllo; la descrizione del sistema complessivo di scarico, comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse; mezzi tecnici impiegati nei sistemi di scarico; i sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione nonché le caratteristiche degli stessi; la disponibilità fondiaria e la possibilità di utilizzare la superficie necessaria allo scarico delle acque reflue; l'estensione di detta area e numero del foglio e particella catastale dove ubicato il sistema di scarico; le caratteristiche del corpo ricevente, con particolare riferimento alle condizioni idrauliche, alla capacità autodepurativa, al rischio di inquinamento e alle problematiche ambientali derivanti dall'attivazione dello scarico; indicazione del regime idraulico del corpo idrico superficiale con particolare riferimento alla portata minima stagionale; attestazione che la qualità dello scarico rispetta i limiti di emissione di cui alla tabella 3 dell'allegato N° 5 del D. L.vo N° 152/06; la destinazione e la quantità dei fanghi eventualmente prodotti dall'impianto, la insussistenza dei vincoli previsti dalla Delibera del C. I. dello 04/02/77 e dal D.P.R. 236/88, così come modificato dall'art. 94 del Decreto L.vo N° 152/06;
6. Grafici in scala adeguata al fine di meglio far comprendere quanto citato al punto 5 con l'indicazione delle unità immobiliari a cui gli scarichi sono collegati.
7. Regolare certificazione attestante le caratteristiche quali-quantitative delle acque scaricate (la qualità delle acque scaricate deve essere conforme ai limiti indicati nella tabella "3" dell'allegato "5" del Decreto L.vo n° 152/06), di data non superiore ai tre mesi, resa da un tecnico abilitato (chimico o biologo), con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo, con l'attestazione che le analisi si riferiscono a campioni di acqua prelevata personalmente o da persona da lui espressamente delegata e sotto la sua personale responsabilità: le certificazioni analitiche prive delle suindicate indicazioni non saranno prese in considerazione;
8. Nulla Osta dell'Ente titolare o del gestore del corpo idrico ricevente;
9. Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà, resa dal titolare dello scarico, inerente l'impegno allo smaltimento dei fanghi, eventualmente prodotti, da effettuarsi SOLO mediante ditte specializzate ed autorizzate e regolarmente iscritte all'albo ;
10. Ricevuta del versamento di Euro _____, quali spese d'istruttoria e diritti di sopralluogo per la procedibilità della domanda, intestato al Comune di Nocera Inferiore, indicando quale causale del versamento: " richiesta di autorizzazione allo scarico ";
11. Marca da bollo da Euro 16,00 da apporre sull'atto autorizzativo, in caso di rilascio ;

PER IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE:

1. Istanza in bollo come da allegato 1;
2. Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà, resa dal titolare dello scarico, attestante che l'impianto di raccolta, trattamento e smaltimento acque reflue non ha subito modifiche, che corrisponde a quanto già autorizzato in precedenza nonché quante volte e tramite chi siano stati smaltiti gli eventuali fanghi prodotti;
3. Ricevuta del versamento di Euro _____ ;



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to *Avv. Fausto DE NICOLA*

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to *dott.ssa Valeria RUBINO*

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li.....
- 4 GIU 2019

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE AA.GG.
Dott.ssa Palmira SMALDONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

*Si certifica che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune il giorno Per rimanervi per quindici giorni consecutivi
E non furono presentate opposizioni*

Li
- 4 GIU 2019

f.to **IL FUNZIONARIO RESPONSABILE AA. GG.**
Dott.ssa Palmira SMALDONE

**L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE DELL'ATTO**

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la dinanzi estesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine:

*Art. 134 comma 1° D. Lgs 267/00
Controllo Necessario*

X Art. 134 comma 3° D. Lgs 267/00

Art. 134 comma 4° D. Lgs 267/00

- 4 GIU 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to *dott.ssa Valeria RUBINO*

Dal Municipio, li